

MANDATO DI AGENZIA

Tra la Ditta in persona
dell'Amministratore Sig.

con Sede in Via Città

P. IVA (**PREPONENTE**)

Ed Il Sig. residente in

Via Città

P. IVA.

iscritto nel Ruolo Agenti e/o Rappresentanti di Commercio presso la C.C.I.A.A.
di.....al n° (**AGENTE**) si stipula e si conviene quanto segue.

1). - OGGETTO DEL MANDATO

La Preponente conferisce all'Agente, che accetta, l'incarico di promuovere stabilmente, senza poteri di rappresentanza e in qualità di plurimandatario/monomandatario, la conclusione di contratti di vendita dei seguenti prodotti:

..... -
curandone con la massima diligenza la diffusione e la propaganda in piena autonomia e indipendenza, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati, seppure nell'osservanza delle istruzioni impartite dalla Preponente. L'Agente si impegna a fornire alla Preponente informazioni sulla situazione del mercato, sulla solvibilità dei clienti, sulle iniziative della concorrenza, sulle osservazioni dei clienti e su quant'altro possa interessare direttamente o indirettamente la Preponente, senza essere tenuto a relazioni con periodicità prefissata sull'esecuzione della sua attività. L'agente è tenuto ad informare immediatamente la Preponente di ogni causa d'impedimento nell'espletamento del mandato affidatogli. In caso di malattia o infortunio il rapporto d'Agenzia resterà sospeso per la durata massima di sei mesi con divieto per la Preponente per tale periodo di procedere alla risoluzione del rapporto, ferma restando la sua facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato d'Agenzia o ad affidare ad altri l'incarico ad esercitarlo, senza riconoscimento di alcuna provvigione in favore dell'Agente sospeso dall'incarico. Analogamente il rapporto resterà sospeso per otto mesi in caso di puerperio.

2). ZONA, SUE EVENTUALI VARIAZIONI E OBBLIGO DI NON CONCORRENZA.

Il presente mandato viene conferito per la seguente zona:

.....
Per l'individuazione dell'appartenenza di un cliente alla zona assegnata viene fatto riferimento alla sede legale di quest'ultimo. L'Agente riconosce alla Preponente l'insindacabile facoltà di apportare variazioni alla zona assegnata, mediante comunicazione per iscritto, esclusi i casi di lieve entità, con il preavviso di mesi due. Qualora la variazione sia di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, secondo quanto disposto dagli Accordi Economici Collettivi del 22 febbraio 2002 e successive modificazioni, il preavviso scritto non potrà essere

MANDATO DI AGENZIA

inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto e, in tale caso, qualora l'Agente comunichi per iscritto, entro 60 giorni, di non accettare le variazioni previste. La comunicazione della Preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto d'Agenzia, ad iniziativa della Casa mandante. Clausola valida per i plurimandatari. L'Agente si impegna a non rappresentare, per tutta la durata del presente contratto prodotti eguali, simili o comunque in concorrenza, anche indiretta con quelli oggetto del presente mandato, ad eccezione dei prodotti commercializzati dalle seguenti aziende:

.....
L'Agente è altresì tenuto ad informare la Preponente, a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi entro 30 giorni, di tutti i successivi accordi che lo vincolano a terzi, in qualità di Agente, Commissionario, Rivenditore, Concessionario, che intenda in seguito concludere, per tutta la durata del presente contratto, restando inteso che tale attività non dovrà pregiudicare il puntuale adempimento degli impegni derivanti dal presente contratto.

3). ESCLUSIVA

La zona assegnata all'Agente deve intendersi in esclusiva ai sensi dell'art. 1743 del Codice Civile, con il diritto dell'Agente alla provvigione su tutti gli affari, diretti ed indiretti, che vengano conclusi nell'ambito della medesima. La Preponente s'impegna a non nominare altri Agenti nell'ambito della zona assegnata all'Agente. La Preponente potrà promuovere e concludere direttamente affari nella zona assegnata all'Agente, con diritto di quest'ultimo alla provvigione.

4). ORDINI

L'Agente non ha poteri di rappresentanza: tutti gli ordini s'intendono sempre "salvo approvazione della Casa,, e, pertanto, l'accettazione è insindacabilmente riservata alla Preponente. La Preponente informerà l'Agente dell'eventuale rifiuto degli ordini trasmessigli entro i sessanta giorni successivi a quello in cui l'ordine è stato ricevuto. Nessun compenso spetterà all'Agente in caso di rifiuto dell'ordine entro il termine stabilito. È inteso che, in assenza di comunicazione entro il termine sopraccitato, l'ordine deve considerarsi accettato. Se, comunque, anche successivamente si verificano eventi quali protesti, informazioni ecc., che facciano fondatamente dubitare della solvibilità del cliente, la preponente può rifiutarsi di evadere l'ordine senza che l'Agente abbia diritto alla provvigione. Nella promozione degli affari l'Agente s'impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni generali di vendita, sia per quanto riguarda i prezzi che le condizioni di pagamento, da considerarsi inderogabili, salvo diversa preventiva autorizzazione scritta della Preponente. Per le vendite a prezzi e/o a condizioni diversi da quelli di listino, le relative provvigioni potranno essere, concordemente e per iscritto, di volta in volta, ridotte in proporzione del maggiore sconto concesso al cliente rispetto alle condizioni di vendita ufficiali.

5). INCASSI

All'Agente non è attribuito il potere di incassare somme presso la clientela, salvo espressa autorizzazione scritta della Preponente; in tal caso l'Agente dovrà rimettere prontamente gli importi incassati, rinunciando, relativamente a tali somme, ad eventuali ritenzioni, privilegi o compensazioni. Qualora l'attività di esazione dovesse assumere carattere continuativo, verrà concordato tra le parti un compenso aggiuntivo, in favore

MANDATO DI AGENZIA

dell'Agente, che non potrà essere inferiore all'1,00%. L'Agente si adoprerà, in ogni caso, con la massima diligenza, per recuperare eventuali insoluti, prestando altresì i propri buoni uffici per la bonaria risoluzione delle eventuali contestazioni con la clientela.

6). ORGANIZZAZIONE DELL'AGENTE E RELATIVE SPESE SOSTENUTE

L'Agente sopporta tutte le spese inerenti la promozione delle vendite o comunque sostenute in relazione al presente contratto, comprese quelle di viaggio, soggiorno, corrispondenza e telefono, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Gli eventuali collaboratori dell'Agente, sia autonomi che subordinati, dipenderanno esclusivamente dall'Agente, non sussistendo alcun rapporto tra la Preponente ed i medesimi, fatta eccezione per il diritto della Preponente ad essere informata sui nominativi dei Sub Agenti con i quali l'Agente intende collaborare.

7). OBBLIGO DI FEDELITÀ

L'Agente s'impegna a non divulgare notizie attinenti alla organizzazione ed ai metodi di vendita e di lavoro della Preponente e a non farne uso in modo da non arrecare danno e/o pregiudizio alcuno alla medesima.

8). PROVVIGIONE

L'Agente ha diritto alla provvigione per gli affari, diretti ed indiretti, conclusi nella zona ad esso assegnata o con terzi che l'Agente aveva in precedenza acquisito con clienti per affari dello stesso tipo. La provvigione spetta all'Agente dal momento e nella misura in cui la Preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la consegna della merce oggetto del contratto concluso con il terzo. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse qualora sia certo che il contratto tra il terzo e la Preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili alla Preponente. Qualora, dopo la restituzione della provvigione, il terzo provveda al saldo, totale o parziale, della fattura, la provvigione dovrà, in tutto o in proporzione al saldo, essere riaccreditata all'Agente. Qualora i contratti che non abbiano avuto esecuzione nell'anno, per causa non imputabile alla preponente, per ordini effettuati dall'Agente siano superiori al venti per cento del fatturato dell'anno medesimo, la preponente potrà risolvere il rapporto ai sensi dell'art. 8 degli Accordi Economici Collettivi del 22 febbraio 2002 e successive modificazioni. La provvigione è stabilita nella misura del % e sarà calcolata al netto delle imposte, dei resi, sostituzioni, perdite, riduzioni di prezzo (*salvo che si tratti di sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento*) e delle spese accessorie di qualsiasi tipo (*ad es. imballaggio, trasporto, assicurazione*). Nel caso che l'esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente, per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. La Preponente determina le provvigioni dovute all'Agente per ogni trimestre di calendario, trasmettendo all'Agente le copie delle fatture emesse ai clienti, l'estratto conto provvigioni indicante tutti gli affari in relazione ai quali la provvigione è dovuta e, su richiesta dell'Agente, l'estratto dei libri contabili relativi al singolo trimestre. Le provvigioni verranno corrisposte entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre cui esse si riferiscono. Contestualmente al saldo l'Agente provvederà a trasmettere alla Preponente regolare fattura. Il conto provvigioni si intende accettato se non contestato per iscritto dall'Agente entro 60 giorni dal relativo ricevimento. All'Agente viene riconosciuto il diritto alla provvigione per gli affari direttamente conclusi dalla

MANDATO DI AGENZIA

Preponente nella zona assegnata all'Agente, anche senza l'intervento di quest'ultimo. In caso di cessazione o risoluzione del contratto d'Agenzia, all'Agente sarà riconosciuta la provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto qualora la proposta sia pervenuta alla Preponente o all'Agente in data antecedente o nel caso in cui la conclusione sia da ricondurre prevalentemente all'attività promozionale svolta dall'Agente, fatto salvo in entrambi i casi l'obbligo per l'Agente, su richiesta della Preponente, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.

9). CAMPIONARIO

Il campionario consegnato all'Agente all'inizio del rapporto o in momenti successivi resta di proprietà esclusiva della Preponente. L'Agente ha il dovere di conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirlo, entro il termine indicatogli, al momento della risoluzione del mandato.

10). GARANZIA

Le parti si riservano la facoltà di concordare per iscritto, di volta in volta, la concessione di un'apposita garanzia da parte dell'Agente, in riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati. Tale garanzia non potrà mai essere superiore alla provvigione che per quell'affare l'Agente avrebbe diritto a percepire e dovrà essere controbilanciata dalla previsione di un apposito corrispettivo a favore dell'Agente. L'eventuale garanzia non verrà computata sulle somme che sarebbero spettate all'Agente a titolo di provvigione qualora l'affare fosse andato a buon fine, né sull'IVA indicata nella fattura emessa al cliente.

11). DURATA DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE

Il presente contratto è a durata indeterminata ed entra in vigore il giorno della sottoscrizione, se avvenuta contestualmente, ovvero a decorrere dalla data riportata sulla busta della lettera raccomandata, qualora il contratto venga spedito dall'Agente, dopo l'accettazione del medesimo. Esso potrà venire risolto da ciascuna parte osservando i termini di preavviso previsti dall'art. 9 degli Accordi Economici Collettivi in vigenza e mediante l'invio di una lettera raccomandata A.R., dalla ricezione della quale decorrerà il periodo di preavviso, la scadenza del quale coinciderà con l'ultimo giorno del mese di calendario. In caso di mancato rispetto dei detti termini la parte recedente verserà all'altra, entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto, un'indennità di mancato preavviso d'importo pari alla media mensile delle provvigioni corrisposte nell'anno solare precedente la risoluzione, moltiplicato per il numero di mesi di preavviso. L'indennità sostitutiva del preavviso verrà computata su tutte le somme corrisposte, a qualsivoglia titolo, in dipendenza del rapporto d'Agenzia. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso potrà rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

12). INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

In caso di scioglimento del rapporto l'Agente avrà diritto, se e nella misura in cui ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1751, I° e II° comma del Codice Civile, all'indennità prevista dal III° comma di tale norma, così come disciplinato dagli Accordi Economici Collettivi sopra richiamati. Al fine di procedere al computo di tale indennità,

MANDATO DI AGENZIA

all'atto della sottoscrizione del presente mandato la Preponente provvederà a consegnare all'Agente un elenco dettagliato del portafoglio clienti assegnato all'Agente, contenente l'indicazione del fatturato aziendale relativo a tali clienti.

13). FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente accordo, si conviene la competenza del Foro di ubicazione della Sede Legale della Preponente, qualora l'Agente agisca in forma societaria, o di quello nella cui circoscrizione si trovi il domicilio dell'Agente, qualora operi in forma individuale.

14). DISPOSIZIONI FINALI

Ogni convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullità. Il presente contratto e le obbligazioni da esso derivanti non sono cedibili a terzi o aventi causa, per alcun titolo o ragione, se non previo accordo tra le parti. Al contratto si applicano le disposizioni dei vigenti Accordi Economici Collettivi del 22 febbraio 2001 e le norme del Codice Civile.

Redatto, letto, approvato e sottoscritto in il giorno

La Preponente

L'Agente

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e seguenti del Codice Civile si approvano specificatamente, dopo attenta lettura e discussione, le seguenti clausole:

1. - oggetto del mandato;
2. - zona, sue eventuali variazioni e obbligo di non concorrenza;
3. - esclusiva;
4. - ordini;
5. - incassi;
6. - organizzazione dell'agente e relative spese sostenute;
7. - provvigioni;
8. - campionario;
9. - durata del contratto e risoluzione;
10. - indennità di cessazione del rapporto;
11. - foro competente;
12. - disposizioni finali.

Luogo e data,

La Preponente

L'Agente

.....

.....

MANDATO DI AGENZIA

NOTA BENE

Può essere previsto dalle parti un patto di non concorrenza che operi successivamente alla cessazione del rapporto. Il patto è regolato dall'art. 1751 bis del Codice Civile, così come modificato dalla Legge Comunitaria 2000, che - con decorrenza dal 1° giugno 2001 - ha previsto una nuova indennità per remunerare l'Agente.

Detta indennità è stata regolata dagli Accordi Economici Collettivi del 22 febbraio 2002 e successive modificazioni, nel modo seguente:

ART. 12 - Le parti possono concludere per iscritto un patto di non concorrenza da parte dell'Agente dopo lo scioglimento del contratto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali è stato concluso il contratto di Agenzia e la sua durata non può superare un anno per l'Agente monomandatario e due anni per l'Agente plurimandatario.

I termini di cui sopra sono ridotti alla metà qualora il rapporto cessi ad iniziativa del Preponente.

Il patto inizia a produrre effetti esclusivamente dopo il primo anno compiuto.

Sia in caso di rapporto a tempo determinato che indeterminato i periodi cui fare riferimento ai fini della durata dei rapporti stessi sono quelli relativi ad attività comunque prestate in favore della Mandante per la promozione degli affari e l'acquisizione di nuovi clienti.

ART. 13 - A compenso della limitazione della concorrenza la Mandante corrisponderà all'Agente o Rappresentante un'indennità calcolata con le modalità previste dall'art. 9 per l'indennità sostitutiva del preavviso, ridotta del 20,00% per quanti sono i mesi oggetto del patto.

Detta indennità dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 30° giorno dalla effettiva cessazione dell'attività, dovendosi ritenere detto termine essenziale, con la conseguenza che il mancato adempimento nel termine da parte della Mandante libera l'Agente o Rappresentante, a tutti gli effetti, dalla limitazione della concorrenza.

In tal caso il Preponente dovrà comunque corrispondere l'indennità di cui al 1° comma relativamente al mese non lavorato in attesa del termine previsto per il pagamento.

La Mandante, peraltro, può rinunciare per iscritto alla limitazione della concorrenza fino al momento della comunicazione della disdetta all'Agente o Rappresentante, o, in caso di disdetta di quest'ultimo, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Nel caso di disdetta da parte della Mandante, dovuta ad una inadempienza dell'Agente o Rappresentante di gravità tale da non consentire neanche la durata temporanea del rapporto, l'Agente o Rappresentante non ha diritto all'indennità come sopra determinata.

Qualora sia l'Agente o Rappresentante a risolvere il rapporto per gravi inadempienze della Mandante, egli può liberarsi dalla limitazione della concorrenza mediante una dichiarazione al momento della disdetta o entro i trenta giorni successivi.

Qualora l'Agente o Rappresentante non ottemperi al patto dovrà corrispondere l'indennità di cui al 1° comma, restituendo l'indennità eventualmente corrispostagli.

MANDATO DI AGENZIA

L'indennità del presente articolo si applica agli Agenti che operano in forma individuale, di società di persone o di capitale con un solo socio.

L'indennità si applica, altresì, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da Agenti di Commercio.

La clausola del patto di non concorrenza va inserita nello schema sopra proposto (modificando in 14 e 15 gli attuali articoli 13 e 14) quale articolo aggiuntivo e potrebbe avere il seguente tenore.

Art. 13 "PATTO DI NON CONCORRENZA,,: L'Agente si obbliga ad astenersi per un periodo di mesi, successivo alla effettiva cessazione del rapporto, dal prestare attività per prodotti in concorrenza con quelli trattati per la Preponente nella zona definita nel presente contratto. A corresponsione del patto la Preponente si obbliga a liquidare all'Agente l'indennità di cui all'art. 1751 bis del Codice Civile, con le modalità determinate dagli Accordi Economici Collettivi del 22 febbraio 2002 e successive modificazioni e l'Agente assume, di conseguenza, gli obblighi ivi specificati.